



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

SEDUTA COMMISSARIALE N. 14 IN DATA 30/12/2011
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE RIFERITO A:

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 156 / 14

su PD n. 4926 in data 29.12.2011

Dirigente proponente: dott. Andrea Rigosi

L'anno duemilaundici, questo giorno trenta (30) del mese di dicembre alle ore 12:35 in Parma, nella sala riunioni del Palazzo Municipale, il **Commissario Straordinario Mario Ciclosi** con l'assistenza giuridico-amministrativa del **Vice Segretario Generale del Comune di Parma, Dott.ssa Donatella Signifredi**, in apposita seduta, regolarmente convocata;

Nel corso dello svolgimento della seduta è entrato il Segretario Generale dott. Michele Pinzuti;

Presa in esame la proposta di delibera in oggetto e sentita la relazione illustrativa ed esplicativa del Dirigente proponente;

Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000, che si inseriscono e costituiscono parte integrante della proposta stessa;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nell'esercizio delle competenze attribuite con D.P.R. in data 23 novembre 2011;

Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

DELIBERA

- di approvare con modifiche la PD n. 4926 del 29.12.2011 che, pertanto, diviene **deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Parma n. 156 del 30/12/2011** ad oggetto "IMU Imposta Municipale Unica – istituzione e determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. I.E.";

- di disporre l'immediata eseguibilità.

Segue il testo del provvedimento così approvato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Segretario Generale
Michele Pinzuti

Il Commissario Straordinario
Mario Ciclosi

Comune di Parma

Proposta n. 4926/2011 del 29/12/2011

OGGETTO: IMU Imposta Municipale Unica - istituzione e determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. I.E.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri del Consiglio)

Visto il D.P.R. in data 23 novembre 2011 con cui si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Parma e alla nomina del Dott. Mario Ciclosi quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente con conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23/2011 che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 (Imposta Municipale Propria)
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite

Rilevato inoltre che l'articolo stesso stabilisce quanto segue:

Comma 3

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (base imponibile ICI aumentata nel fattore moltiplicatore delle rendite catastali) e dall'articolato normativo in commento.

Comma 4

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è calcolato sulla base delle rendite catastali iscritte in catasto (al 1° gennaio dell'anno di imposizione) rivalutato del 5% secondo i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (magazzini, box, autosilos, stalle, tettoie ecc.) con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B edifici collettivi quali: ospedali, prigioni, musei, uffici pubblici, cappelle, oratori, scuole ecc.) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi, stabilimenti balneari);
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni con fini di lucro);
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni industriali e centri commerciali), ad eccezione del gruppo catastale D/5. Il moltiplicatore in questione sarà aumentato a 65 dal 1° gennaio 2013;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi).

Comma 5

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110

Comma 6

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Comma 7

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali.

Comma 8

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento

Comma 9

I comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Comma 10

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Considerato che con Delibera del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 155 del 30/12/2011 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Propria;

Dato atto che la determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale spetta al Consiglio Comunale come previsto al titolo IV, art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per incrementare il funzionamento dell'Ente e l'erogazione dei servizi, stante la particolare situazione finanziaria dell'Ente e la probabile riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, di determinare le aliquote ed in particolare:

- L'aliquota ordinaria del 10,60 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

- L'aliquota ridotta al 6 per mille da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Parma, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione dell'imposta è equiparata all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/1992, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, nonché presso la residenza di un parente entro il 3° grado o di un affine entro il 2°, a condizione che la stessa non risulti locata
- L'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il Comune valuterà l'eventuale riduzione dell'aliquota fino allo 0,1 per cento dopo aver effettuato opportune verifiche;

Ritenuto opportuno inoltre determinare una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Tale detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Servizio Tributi dott. Andrea Rigosi

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, per procedere al più presto alla determinazione delle tariffe dell'Imposta Municipale Propria così come previsto dal D.L. 201/2011

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, nonché l'attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi dell'art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in termini di legittimità della proposta, valutata conforme alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

- di approvare l'istituzione e determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria per l'anno 2012, e in particolare:
 - L'aliquota ordinaria del 10,60 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
 - L'aliquota ridotta al 6 per mille da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Parma, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione dell'imposta è equiparata all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/1992, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, nonché presso la residenza di un parente entro il 3° grado o di un affine entro il 2°, a condizione che la stessa non risulti locata
 - L'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il Comune valuterà l'eventuale riduzione dell'aliquota fino allo 0,1 per cento dopo aver effettuato opportune verifiche;

- di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. La detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

- Di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente del Servizio Tributi dott. Andrea Rigosi, provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione

- Di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Allegato alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario

P.D. n. 4926/2011 del 29/12/2011

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 4926/2011 del 29/12/2011 del SERVIZIO TRIBUTI di deliberazione del Commissario Straordinario che reca ad oggetto:

IMU Imposta Municipale Unica - istituzione e determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Rigosi Andrea

Parma, 30/12/2011

Allegato alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario

P.D. n.4926/2011 del 29/12/2011

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 4926/2011 del 29/12/2011 del SERVIZIO TRIBUTI di deliberazione del Commissario Straordinario che reca ad oggetto:

IMU Imposta Municipale Unica - istituzione e determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario
ANNOVI CRISTIANO

Parma, 30/12/2011

DELIBERAZIONE N. 156/2011

DEL 30/12/2011

Il processo verbale all'originale viene come appresso sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO: CICLOSI

IL SEGRETARIO GENERALE: PINZUTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale , su conforme attestazione del Messo Delegato certifica che copia del testo della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 17/01/2012 al 01/02/2012 , mentre gli eventuali allegati tecnici sono stati depositati in visione presso l'ufficio Segreteria Generale.

Parma, lì 16/01/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

SIGNIFREDI